



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BONFRISCO e CASOLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2008**

Misure per l'adozione di un sistema di tracciabilità di filiera

ONOREVOLI SENATORI. – La globalizzazione dei mercati e lo sviluppo del commercio internazionale stanno creando difficoltà alla nostra economia. Fattori come l'ingresso nell'Unione europea di nuovi Paesi con sistemi economici concorrenti, l'avanzata di economie internazionali a «buon mercato» e l'accelerazione dei cicli produttivi, comportano la necessità, per il nostro Paese, di rivolgere una maggiore attenzione a tutto ciò che determina e condiziona la competitività del nostro sistema produttivo.

Tale questione è dimostrata dalla attenzione crescente espressa dai consumatori nei confronti della visibilità della filiera, che denota un bisogno di rassicurazione basato sul rifiuto dell'anonimato e sul recupero di quegli elementi di «conoscenza diretta» tra fornitore e acquirente che l'organizzazione della società moderna ha da tempo stravolto.

A tutto ciò si è aggiunto un certo disorientamento nei consumatori relativamente alla «identità» dei prodotti.

In tal senso, acquista sempre maggiore rilevanza la tracciabilità delle produzioni ed in particolare della filiera, intesa come capacità di seguire l'utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate, nonché di fornire trasparenza al consumatore sia sull'origine delle fasi di lavorazione sia sulle aziende che hanno partecipato alla realizzazione dei prodotti, fino alla loro distribuzione.

Mediante la tracciabilità di filiera, le imprese sono in grado di acquisire vantaggi significativi: dalla più approfondita conoscenza delle diverse fasi di lavorazione, che consente di migliorare efficienza e redditività, ad un *surplus* di valore del prodotto; allo stesso tempo si garantisce ai consumatori la necessaria trasparenza sulle produzioni, tramite l'organizzazione di opportuni controlli.

Ferma restando la specifica disciplina recata dalla vigente normativa in materia di prodotti alimentari, il sistema di tracciabilità delineato dal presente disegno di legge è basato sulla certificazione volontaria di prodotti o di processi produttivi, strumento non sostitutivo delle norme vigenti, ma di valorizzazione delle produzioni. Pertanto, le aziende che fanno parte di una filiera possono aderire al sistema di tracciabilità adottando un disciplinare, ovvero un documento che stabilisce regole, *standards* e requisiti necessari per accedere alla certificazione.

Il disciplinare è redatto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cui è demandato il rilascio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 3, della certificazione ed i relativi controlli.

La tracciabilità delle produzioni, volta ad identificarne l'origine, si traduce in una etichetta che costituisce il principale strumento di comunicazione verso i consumatori finali delle produzioni certificate, divenendo altresì un significativo strumento promozionale nei mercati internazionali.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate:

*a)* a prevedere un sistema di tracciabilità volontario per imprese di filiera, relativo a prodotti o processi produttivi;

*b)* a tutelare il consumatore finale garantendo la sicurezza e la trasparenza delle singole fasi del processo produttivo.

### Art. 2.

1. Per sistema di tracciabilità, di cui all'articolo 1, si intende la capacità dell'impresa di dimostrare, attraverso idonea organizzazione e documentazione, il luogo dove è avvenuta la lavorazione del prodotto o l'esecuzione di fasi del processo produttivo.

2. Le imprese che intendono aderire al sistema di tracciabilità si sottopongono a periodiche verifiche ispettive, finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti previsti in un apposito disciplinare, redatto dagli enti di cui all'articolo 3.

3. Alle imprese che superano le verifiche di cui al comma 2 è rilasciata apposita certificazione dagli enti di cui all'articolo 3.

4. Le imprese che hanno ottenuto la certificazione di cui al comma 3 possono apporre sui prodotti una propria etichetta di tracciabilità, finalizzata a comunicare al consumatore l'origine delle fasi di lavorazione che hanno contribuito alla realizzazione dei prodotti stessi.

## Art. 3.

1. Le verifiche di cui all'articolo 2, comma 2, e le modalità con cui esse vengono effettuate, sono stabilite dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche attraverso proprie strutture associative o societarie, che definiscono altresì le caratteristiche della etichetta di tracciabilità di cui all'articolo 2, comma 4.